

OGGETTO	CONTRIBUTI AGLI ETS PER ENERGIA E GAS – IL DECRETO ATTUATIVO
RIFERIMENTI	DMCM 8 FEBBRAIO 2023 (IN G.U. 11/04/2023) – ART. 8, CO. 1 E 2, DL n. 144/2022
CIRCOLARE DEL	13/04/2023

Sintesi: è stato recentemente pubblicato in G.U. il decreto attuativo degli aiuti agli enti non commerciali introdotto dal decreto Aiuti-ter a fronte dell'incremento del costo sostenuto per l'energia elettrica e gas naturale. Il contributo è suddiviso in tre diverse tipologie, a cui corrisponde un diverso stanziamento pubblico, ed è correlato all'incremento del costo sostenuto in un periodo di riferimento del 2022. Le diverse tipologie di contributo non sono cumulabili tra loro, ma risultano cumulabili con altre agevolazioni, purché non eccedono il 100% del costo sostenuto e nel rispetto del regime "de minimis".

L'art. 8 del DL n. 144/2022 (cd. "Aiuti-ter") ha previsto lo stanziamento di alcuni Fondi finalizzati all'erogazione di un contributo a sostegno degli enti non commerciali, a fronte dell'incremento dei costi sostenuti nel 2022 per l'energia elettrica ed il gas naturale.

Per l'**attuazione** della misura si rinviava a un successivo **provvedimento attuativo**. A tal fine il Consiglio dei Ministri ha emanato il **DPCM dell'8/02/2023**, in G.U. solo l'11/03/2023, il quale definisce:

- ✓ la quantificazione del contributo
- ✓ le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per il contributo
- ✓ nonché le procedure di controllo.

AMBITO SOGGETTIVO

L'art. 8 del Decreto "Aiuti-ter" prevedeva l'erogazione del contributo distinguendo tra enti non commerciali che erogano servizi alla persona rispetto ad altri enti non commerciali.

Il DCPM attuativo ha ora previsto la seguente distinzione:

- ETS, ODV, APS, Onlus** ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano **prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali** in regime residenziale o semiresidenziale **per persone con disabilità**
- ETS, ODV, APS, Onlus**, enti religiosi civilmente riconosciuti, **associazioni, fondazioni e aziende di servizi alla persona** di cui al DLgs. n. 207/2001, che erogano le medesime prestazioni di cui al punto precedente alle **persone anziane**
- ETS, ODV, APS, Onlus** ed enti religiosi civilmente riconosciuti (in tal caso non è richiesta alcuna particolare tipologia di attività).



Nota: gli enti sono costituiti, prevalentemente, dagli ETS già iscritti al RUNTS nonché dagli **ETS "di diritto"** (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus), che risultano agevolati indipendentemente dall'iscrizione al RUNTS (per le OdV ed APS viene fatto riferimento ai soggetti "interessati alla trasmigrazione nel RUNTS", la quale risulta essere automatica, salvo rinuncia dell'ente, che diviene, così, obbligato a sciogliersi).

Nel solo caso degli enti con attività riferita alle "persone anziane" risultano ammessi anche enti diversi, che possono non iscriversi al RUNTS.

Per quanto attiene l'attività svolta, si noti che, in relazione ai primi due casi la norma:

- non richiede che l'attività risulti essere quella principale; pertanto, si ritiene che possa costituire anche un'attività secondaria
- non richiede neppure che l'attività sia svolta con modalità non commerciali; tuttavia ciò dovrebbe risultare implicito per una serie di motivi (il contributo va determinato sull'importo delle fatture "al netto" dell'Iva; non risulta imponibile nel reddito d'impresa; ecc.).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene calcolato in percentuale all'incremento del costo per il pagamento dell'energia termica ed elettrica nel 2022 rispetto all'anno precedente.

Incremento del costo minimo: è pari al **20%**.

PERIODI DI RIFERIMENTO

Il periodo è differenziato a seconda della tipologia di ente richiedente:

- ➔ per gli enti di cui ai **punti a) e b)** precedenti (prestazioni sociosanitarie o socioassistenziali): va fatto riferimento all'incremento rilevato nel **3° trimestre 2022** rispetto al **3° trimestre 2021**
 - ➔ per gli enti di cui al **punto c)** (non è richiesto lo svolgimento di alcuna particolare attività): va fatto riferimento all'incremento rilevato nei **primi 3 trimestri del 2022** rispetto ai **primi 3 trimestri 2021**.
- Gli importi vanno rilevati da **quanto riportato nelle relative fatture e non è comprensivo di Iva**.



Nota: a differenza dei crediti d'imposta alle imprese (energivore/non energivore o gasivore/non gasivore) non viene richiesta alcuna distinzione tra la "componente energia" ed altre componenti (dispacciamento, oneri di sistema, ecc.): pertanto si deve ritenere non si debba fare alcuna distinzione, assumendo il totale delle fatture ricevute per i consumi del periodo.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo è calcolato

- applicando all'incremento del costo registrato nei periodi di riferimento
- le **seguenti percentuali** di liquidazione

% di incremento del costo		Percentuale di liquidazione	
Dal	fino a		
-	19,99%	non spetta	
20%	39,99%	40%	dell'incremento
40%	59,99%	50%	dell'incremento
60%	79,99%	60%	dell'incremento
80%	99,99%	70%	dell'incremento
100%	(o superiore)	80%	dell'incremento

Massimale: per gli enti che rientrano:

- nelle tipologie a) o b): il contributo non può eccedere la soglia massima di **€. 50.000**
- nella tipologia c): il contributo non può eccedere la soglia massima di **€. 30.000**.

N.B.: la base agevolata per gli enti "generici" è maggiore, posto che considera i costi riferiti a tre interi trimestri, a differenza degli enti che svolgono attività sociali, che assumono le fatture di un solo trimestre. Tuttavia, il massimale del contributo risulta maggiore per i primi rispetto che i secondi.

Fatture anche per periodi esclusi: la quantificazione del costo avviene applicando un **pro-rata temporis**:

$$\frac{\text{totale della fattura (netto IVA)} \times \text{n}^\circ \text{ giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo}}{\text{n}^\circ \text{ totale dei giorni ricompresi della fattura stessa}}$$

Esempio: fattura "bimestrale" per i consumi di settembre – ottobre; l'ente dovrà assumere l'importo totale della fattura (netto Iva), dividendolo per i 61gg del bimestre e moltiplicandolo per i 30 gg di settembre.

N.B.: Dal tenore normativo, si deve ritenere che:

- **non vada fatto riferimento un principio di cassa**
- posto il riferimento "all'importo totale riportato nelle fatture (...) per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica", cioè finalizzate all'acquisto di tali beni.

La norma, peraltro, non richiede neanche che le fatture risultino pagate; andrà, poi, chiarito se rilevino eventuali sussidi riconosciuti..

Si noti, infine, che:

- in relazione agli enti che erogano prestazioni sociosanitarie/assistenziali: viene fatto riferimento al costo dell'energia termica (oltre che all'energia elettrica)
 - mentre per gli enti "residuali" viene fatto espresso riferimento al "gas naturale" (oltre all'energia elettrica).
- Ciò implica che i primi potranno considerare eventuali fatture riferite al teleriscaldamento o a sistemi di riscaldamento diversi dall'utilizzo di gas naturale (caldaie a legna/cippato, energia geotermica, ecc.).

CONTRIBUTO per GAS/ENERGIA ELETTRICA – CONSUMI DEL 3° TRIMESTRE 2022			
		3° trim. 2021	3° trim. 2022
Spesa indicata nelle fatture per i consumi del periodo		5.000	8.000
Incremento di costo			3.000
Variazione costo medio kWh	L'incremento del costo eccede il 20%	60,0%	
Contributo a fondo perduto	Aliquota 60%	3.000 x 60% =	1.800

L'ISTANZA DI CONTRIBUTO

Come anticipato, l'ente sarà tenuta inviare apposita istanza per la richiesta del contributo.

A tal fine gli enti dovranno

- registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “**Contributo energia**”, accessibile tramite il sito istituzionale del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro
- procedere a compilare l'istanza disponibile sulla piattaforma.

Non è ammesso alcun altro tipo di invio

La gestione del contributo è deputata a Invitalia Spa, la quale:

oltre a dover istituire la piattaforma, da rendere operativa entro i tre mesi successivi alla stipula di apposita convenzione con i citati Ministeri

effettuerà l'istruttoria delle istanze pervenute, i calcoli per la quantificazione del contributo, nonché tutti i controlli successive (con la gestione dell'eventuale revoca del contributo).

Termine di invio: le istanze potranno essere presentate

dalla data di entrata in esercizio della piattaforma fino ai 30 giorni successivi

AUTOCERTIFICAZIONE RICHIESTA

L'istanza va corredata da una dichiarazione sostitutiva in cui il richiedente attesta:

- l'indicazione della tipologia di ente (tra le 3 indicate in precedenza, di cui alla lett. a), b) e c)
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
- il fondo in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;
- ove richiesto la regolarità contributiva e l'assenza di inadempimenti ex art. 48-bis, Dpr 602/73
- che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata istanza per il riconoscimento del contributo è intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile
- che l'ente richiedente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi
- che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

Inoltre, vanno riportate le ulteriori seguenti attestazioni, differenziate a seconda che l'ente rientri:

- nelle tipologie a) o b)
 - ✓ gli estremi dell'autorizzazione o dell'accREDITamento o del convenzionamento (per lo svolgimento dell'attività sociosanitaria/socio-assistenziale)
 - ✓ l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle **fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021** per il pagamento del **costo dell'energia termica ed elettrica**;
- nella tipologia c): l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai **primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021** per i pagamenti all'acquisto di **energia e gas naturale**.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Successivamente al 30 giorno dalla messa in servizio della piattaforma, Invitalia Spa procederà:

- a predisporre distinti elenchi in relazione alle diverse tipologie di enti ammessi
- secondo un **ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi** (nel caso di percentuale paritaria, è data priorità al maggiore importo del costo sostenuto)
- procedendo all'erogazione dei fondi **in soluzione unica fino all'esaurimento delle risorse** disponibili, che risultano differenziate a seconda della tipologia di ente:
 - €. 120 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone anziane
 - €. 50 milioni: per gli enti con attività sociosanitaria rivolta persone disabili
 - €. 100 milioni: per gli enti "residuali).

CUMULO E ASPETTI FISCALI

Le diverse tipologie di contributo

- non sono cumulabili tra loro
- ma risultano **cumulabili con altre agevolazioni** (ove queste ultime non prevedano l'incumulabilità) purché
 - ✓ non eccedono il 100% del costo sostenuto
 - ✓ e, comunque, nel rispetto del regime "de minimis".

ASPETTI FISCALI

Per espressa disposizione della norma istitutiva, i contributi:

- **non sono imponibili** ai fini del reddito d'impresa né dell'IRAP
- né rilevano ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.

ATTIVITA' DELL'ENTE	prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale		(nessuna)
	per persone anziane	per persone con disabilità	
FONDI STANZIATI (limite di spesa)	€. 120mil	€. 50mil	€. 100mil
TIPOLOGIA DI ENTE	ETS (iscritti nel RUNTS)		
	OdV		
	APS		
	ONLUS iscritte nella relativa anagrafe		
	Enti religiosi civilmente riconosciuti.		
	associazioni		
	fondazioni		
aziende di servizi alla persona			